

REGOLAMENTO (CE) N. 1331/96 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1996

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3084/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1996, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lettonia⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1996;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il

1996; che la Germania ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 10 giugno 1996; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1996.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1.

(³) GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 86.